

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 10 di Reg.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Quindici** del mese di **Febbraio**, alle ore **17:30** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 1675 in data 09.02.2017 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, convocazione **prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale **EMANUELE GAETANO**

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO	P	PIANALTO SILVIA	P
LONGHI CRISTINA	P	TRIBBIA GRAZIANO	P
BERTOLLO MAURIZIO	P	SARTORE DANIELE	A
DE LUCA ROBERTO	P		
PEROTTO SONIA	P		
MILAN GIANCARLO	P		
TOMIELLO GIAMPIETRO	P		
BORTOLOSO GASTONE	P		
RAGNI ANNALISA	P		
PRIANTE RENZO	P		

**Presenti n. 12 Assenti n.
1**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.

Il Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che l'integrale discussione sull'argomento è riportata nel supporto informatico depositato agli atti.

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari e Astenuti nessuno.

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti: Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari e Astenuti nessuno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E TRIBUTI su indirizzo e indicazione della Giunta Comunale

PRESO ATTO che :

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 8 Aprile 2014 ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, - imu-tasi-tari, introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147; il regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni n. 16/2015 e n. 12/2016 ;
- con deliberazione n. 13 del 23 Marzo 2016, il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2016 nella misura di seguito descritta :

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille
Aliquota di base	9,30 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,30 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	euro 200,00

RICORDATO che per la disciplina dell'imposta municipale propria , si fa riferimento ai commi 707 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) che hanno apportato modifiche e integrazioni all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, istitutivo della stessa;

VISTE le novità introdotte nella disciplina dell 'IMU, sia dalla Legge di stabilità 2014 che dai D.L. n.102/2013 e n. 47/2014, novità che interessano, in particolare, le esclusioni e le esenzioni dall'imposta; l' imposta municipale propria, dal 1° gennaio 2014, **non si applica** :

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale che, nel Comune di Piovene Rocchette godevano già dell'esenzione in quanto il Comune, per questa fattispecie imponibile, rientra nell'elenco dei comuni parzialmente montani individuati dall' ISTAT, secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art.9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RISULTANO assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti da imposta:

- per espressa norma regolamentare, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- dal 1° gennaio 2015, secondo le disposizioni dell'art.9 bis del D.L. n.47/2014, l'unica unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all 'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CON LA LEGGE 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), la disciplina normativa dell' IMU è stata rivista nei seguenti aspetti:

- il comma 10 dell'art.1 **riduce del 50 per cento**, la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in *comodato* dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 13 dell'art.1, viene invece ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, ai fini dell'*esenzione dall' IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina*; di conseguenza i **terreni agricoli** presenti nel nostro territorio comunale **ritornano ad essere esenti**;

RICORDATO che i commi 6,7,8 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure :

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento.

ATTESO che il comma 10 del citato art.13. D.L. n. 201/2011 dispone che :

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 ;

RESTA CONFERMATO il principio secondo cui il gettito IMU viene incassato interamente dal Comune, ad esclusione del **gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato, applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento**, come previsto dal comma 380, lettera g), dell'articolo 1, della Legge n.228/2012 modificato dal c.729 dell'art.1 della Legge n.147/2013;

PRESO ATTO che il comma 42, lettera a) dell'art.1 della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità) ha prorogato anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti tributari già previsto per l'anno 2016 dall'art.1 comma 26 Legge n. 208/2015;

RICORDATO che i termini per l'approvazione delle delibere relative ai tributi comunali sono disciplinati dall'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purché approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; a questa regola generale vi è una eccezione di carattere speciale, prevista per l' IMU dall'art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, successivamente modificato, in base al quale le

delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine **il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno;**

CONSIDERATO che il D.L. 30/12/2016 n. 244 ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019;

VISTO che l'art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall'art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, in funzione , pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

TENUTO CONTO delle necessità finanziarie e ai fini dell'obbligatorietà del mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione della erogazione dei servizi comunali;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 le tariffe in vigore nell'anno 2016 approvate con deliberazione Consiliare n.13 del 23 Marzo 2016, sopra richiamata , alla quale si fa espresso rinvio;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, che si persegue con il presente provvedimento, il quale non solleva alcun rilievo;

ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Revisore unico dei conti allegato sub. A), ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, verbale n. 309 del 30 gennaio, protocollo n. 1482 del 3 febbraio 2017, allegato A).

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) **di determinare** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicare nell'anno **2017** come segue:

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille
Aliquota di base	9,30 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,30 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	euro 200,00

2) **di precisare che :**

a) **la base imponibile è ridotta del 50%:**

- **per le unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- **per i fabbricati inagibili e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico;**

b) i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti per espressa disposizione legislativa;

c) a norma dell'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, **la detrazione** prevista per l'abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

3) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e di precisare che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ex art.9 bis D.L.47/2014 così come convertito in Legge 80/2014;

4) di dare atto che: l'importo minimo annuo da versare per IMU 2017 è di € 12,00 e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU ;

5) di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

6) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini disposti dall'art.13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011 come modificato dal comma 4 dell'articolo 10 del D.L. n.35/2013;

8) di allegare il parere del Revisore Unico (allegato A);

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

Allegato A)



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 817 - 2016

oggetto: **IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 07-02-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 07-02-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO